



***REGOLAMENTO D'USO PER LA REALIZZAZIONE DI RECINZIONI
NEL TERRITORIO DEL PARCO DELL'ADAMELLO***
(ai sensi dell'art. 50 delle N.T.A. del P.T.C.)

A cura di
Dr Guido Calvi
Dr Vittorio Ducoli

REGOLAMENTO D'USO PER LA REALIZZAZIONE DI RECINZIONI TEMPORANEE NEL TERRITORIO DEL PARCO DELL'ADAMELLO
(art. 50, comma 2, delle N.T.A. del Piano Territoriale di Coordinamento)

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto

Ai fini dei compiti di tutela ambientale, particolarmente in relazione alla fauna selvatica, nonché di salvaguardia dei valori scenici e panoramici individuati dalla L.R. 86/83 e dalla L.R. 79/83 di istituzione del Parco dell'Adamello, ed in attuazione dell'art. 50, comma 2 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Territoriale di Coordinamento, il presente regolamento disciplina la realizzazione e la manutenzione di recinzioni temporanee all'interno del territorio del Parco dell'Adamello.

Art. 2 – Principi generali

Per recinzioni fisse si intendono chiusure perimetrali degli spazi aperti, realizzate con tecniche costruttive finalizzate al perseguimento della durata pluriennale del manufatto, indipendentemente dalla destinazione dello stesso.

Per recinzioni temporanee a scopo agro – silvo - pastorale si intendono chiusure perimetrali degli spazi aperti, realizzate con tecniche costruttive che consentono il pronto e completo allontanamento del manufatto al cessare delle condizioni tecniche che ne hanno determinato la necessità.

Sono ammesse recinzioni fisse esclusivamente all'interno della "Zona di Iniziativa Comunale" e della "Zona Attrezzature e Insediamenti Turistici" di cui agli art. 22 e 23 delle N.T.A. del P.T.C., realizzate in conformità agli strumenti urbanistici comunali.

In ogni altra area del Parco sono ammesse esclusivamente recinzioni temporanee realizzate per gli usi agro-silvo-pastorali, per la preservazione dei monumenti naturali e per la sicurezza e l'incolumità pubblica, purché siano salvaguardati i valori scenici e paesaggistici, l'integrità spaziale e funzionale degli ecosistemi naturali ormai affermati, con particolare riguardo alla mobilità della fauna e alla possibilità per la stessa di accedere ad aree di alimentazione e rifugio.

TITOLO II NUOVE RECINZIONI TEMPORANEE

Art. 3 – Recinzioni di appezzamenti di terreno a destinazione agro-pastorale

Esclusivamente all'interno dell'Orizzonte del paesaggio antropico, nei terreni a destinazione agro-pastorale è ammessa la realizzazione di recinzioni temporanee strettamente necessarie a garantire la salvaguardia di colture in atto ovvero il contenimento di animali al pascolo, come di seguito specificate.

Nel caso di colture a ciclo pluriennale le recinzioni potranno essere realizzate mediante la posa in opera di staccionate in legno di castagno od altra essenza autoctona di altezza massima pari a m 1,10, oppure di pali in legno di diametro massimo di cm 15 e rete di filo zincato a maglia quadrata sciolta di lato almeno cm 15 (rete "per pecore") di altezza massima, fuori terra, di cm 150.

Il tracciato della recinzione dovrà limitarsi allo spazio occupato dalla coltivazione e ad eventuali limitati spazi accessori necessari per il passaggio e la manovra dei mezzi agricoli. Non sono ammissibili recinzioni di piantumazioni effettuate esclusivamente lungo il bordo esterno degli appezzamenti.

L'autorizzazione alla permanenza delle recinzioni è limitata alla durata del ciclo colturale in atto. Al termine della coltivazione, il proprietario del fondo è obbligato alla rimozione integrale e immediata della recinzione.

In caso di recinzioni finalizzate al contenimento del bestiame al pascolo oltre alle precedenti tipologie potranno essere in alternativa realizzate recinzioni con pali di legno e ordini di filo metallico; quest'ultimo dovrà essere liscio.

La realizzazione di queste recinzioni è limitata esclusivamente ad ambiti di fondovalle o di versante di bassa quota, in presenza di attività agricola imprenditoriale, per lotti di pascolo significativi.

Art. 4 Piccoli orti familiari

La recinzione di piccoli orti familiari è consentita esclusivamente nelle aree comprese entro l'orizzonte del paesaggio antropico, nelle immediate vicinanze di edifici rurali e per una superficie massima indicativa recintata di 50 mq.

Per la recinzione di tali ambiti può essere consentito il ricorso alle tipologie costruttive di cui al precedente articolo 3. E' consentito altresì l'utilizzo di rete metallica a filo zincato o plastificata verde a maglia di dimensioni anche inferiori a cm 15, realizzata mediante la posa in opera di pali in legno naturale (eventualmente anche con modesti plinti di fondazione in cls). La rete dovrà avere un'altezza massima fuori da terra di cm 150, raggiungibili anche mediante l'applicazione di uno o più ordini di filo liscio sino a raggiungere l'altezza desiderata. La rete potrà essere interrata per una profondità compresa tra 20 e 30 cm.

Al cessare dell'utilizzo della superficie, la recinzione dovrà essere prontamente rimossa.

Art. 5 Recinzioni funzionali alla conduzione delle stalle

A servizio delle stalle comprese nell'orizzonte del paesaggio antropico, occupate con carico animale per almeno sei mesi all'anno, può essere autorizzata la realizzazione di parchetti recintati (*paddock*) esterni ai ricoveri, se funzionali alla conduzione della stalla.

In tal caso la recinzione potrà essere realizzata tramite stacconata, secondo le tipologie di cui al precedente art. 3. Al cessare dell'utilizzo a scopo zootecnico dell'edificio, la recinzione dovrà essere prontamente rimossa.

Art. 6 Recinzioni di boschi e opere di ingegneria naturalistica

E' vietata la recinzione anche temporanea di boschi ed aree forestali in genere.

Il Parco dell'Adamello può autorizzare l'esecuzione di chiudende, finalizzate alla protezione delle giovani piante forestali utilizzate in aree di rimboschimento, quando adeguatamente motivate nel progetto di rimboschimento redatto da tecnico abilitato.

Possono essere altresì autorizzate recinzioni temporanee di aree interessate da nuove opere di sistemazione idraulico-forestale, realizzate secondo tecniche di Ingegneria Naturalistica, quando la natura delle opere preveda l'utilizzo di materiale vegetale vivo a scopo tecnico e quando la recinzione è adeguatamente motivata in sede progettuale.

In questi casi la recinzione dovrà essere eseguita secondo la tipologia di cui al precedente art. 3, comma 2.

La recinzione dovrà essere prontamente rimossa una volta verificato il consolidamento statico dell'opera e l'affermazione della vegetazione.

Art. 7 Recinzione di edifici di malga

Nelle malghe censite dal Parco, dotate di alloggi per il personale e/o di locali per la conservazione e/o trasformazione del latte e dei suoi derivati, per ragioni di natura igienico sanitaria possono essere realizzate recinzioni degli spazi esterni di pertinenza degli edifici di lavorazione/conservazione dei prodotti o adibiti ad alloggio.

Coerentemente con le esigenze di gestione del pascolo, possono essere realizzate recinzioni per il contenimento notturno degli animali e staccionate per la gestione della mandria.

In questi casi le recinzioni dovranno essere realizzate tramite staccionate in legno naturale, di altezza massima pari a metri 1,10.

Art. 8 Delimitazione parziale di proprietà tramite staccionate

La mera delimitazione di proprietà tramite staccionate è consentita solo laddove sono presenti elementi fisiografici che distinguono nettamente l'ambito interno da quello esterno alla staccionata, quali bordi di strade, muri, corsi d'acqua, bordi di scarpate e dirupi nettamente evidenti.

Sono ammessi altresì brevi tratti di staccionate realizzate nelle aree di pertinenza di edifici per motivi di sicurezza ed estetici, che non costituiscano o comunque delimitino da sole o con altri elementi un perimetro chiuso avulso dai principali elementi fisiografici del contesto.

La staccionata dovrà essere realizzata esclusivamente con tondame naturale di castagno o altra specie autoctona, di altezza massima m. 1,10, con pali infissi nel terreno e collegati da due correnti orizzontali.

Nel caso in cui la proprietà sia anche parzialmente delimitata da strutture od opere tradizionali, quali muretti a secco, siepi o filari, cumuli di pietre, staccionate di tipologia diversa da quella sopra indicata, è prescritta la manutenzione della struttura esistente, facendo riferimento a quanto indicato nel successivo Titolo III.

Art. 9 Cancelli e barriere d'accesso

I cancelli ed in genere le barriere d'accesso facenti parte di recinzioni o staccionate devono essere realizzati integralmente in legno di specie autoctona, secondo tipologie che prevedano l'uso di tondame o semitondame. L'altezza dei cancelli e delle barriere non dovrà in ogni caso superare quella della recinzione.

Qualora la recinzione interrompa il tracciato di un sentiero ufficiale del Parco, dovranno essere posti in opera cancelli o adeguate scale di sovrappasso, realizzate in legno (*"scalandrini"*).

TITOLO III RECINZIONI ESISTENTI

Art. 10 Tipologie di recinzioni tradizionali

Per recinzioni tradizionali si intendono i seguenti manufatti:

1. Muri di delimitazione di broli: Manufatti in pietra locale a secco o con legante a base di calce, di altezza che può giungere a due metri. Sono posizionati all'interno dei borghi rurali, a protezione e delimitazione dalle strade rurali di fondi pluriparticellari con piante da frutto e vite;
2. Muretti di delimitazione di selve castanili e prati: Muretti in pietrame a secco, altezza 60-70 cm e base di circa un metro di larghezza. Ai bordi interni del muro, verso l'appezzamento o nella parte centrale del manufatto sono lasciati crescere arbusti o alberi di nocciolo, frassino, salice che fungono da elementi verticali di delimitazione.

Tra i fusti possono essere inseriti rami orizzontali secchi in strati successivi, creando una barriera alta circa 120 cm. Sono posti a confine tra la viabilità rurale e l'interno dei prati o delle selve castanili.

3. Muretti di delimitazione dei prati e dei pascoli d'alta quota: Muretti in pietrame a secco, alti circa un metro e di base sufficiente per garantire la stabilità del manufatto, realizzati con pietre ottenute dallo spietramento dei prati e dei pascoli. Con tali manufatti venivano delimitati i recinti per i riposi notturni delle mandrie, i confini amministrativi del pascolo oppure i confini tra il pascolo vero e proprio e lembi dello stesso poco o difficilmente praticabili.
4. Staccionate tradizionali dell'alta Valle camonica: staccionate realizzate con elemento verticale in pietra e correnti in legno. L'elemento in pietra è costituito da una pietra sbazzata, forata e sagomata e portante uno o due correnti in legno di larice infilati o appoggiati. Tipologia probabilmente non riferita alla cultura rurale, con la quale venivano delimitati i confini tra i prati pascoli e la viabilità. Diffusione nella sola zona a Nord di Edolo, fino al comune di Ponte di Legno.

Art. 11 Interventi di recupero di recinzioni tradizionali

Possono essere autorizzate operazioni di recupero delle recinzioni tradizionali indicate al precedente art.10, nel rispetto dei materiali e delle tecniche costruttive originarie, con riguardo ai manufatti tradizionali presenti nelle immediate vicinanze.

Nella realizzazione di nuove strade e nelle operazioni di manutenzione straordinaria della viabilità esistente, deve essere posta la massima attenzione alla conservazione delle forme di chiusura tradizionali a margine del tracciato della viabilità interessata.

Per straordinari motivi e solo se è dimostrato che non è tecnicamente possibile agire diversamente, possono essere autorizzate aperture di nuove strade o allargamento delle strade preesistenti, in conformità alle previsioni del P.T.C., che comportino la demolizione delle forme di chiusura tradizionali e la loro ricostruzione fedele, ma traslata per agevolare il transito ai mezzi moderni.

Art. 12 Interventi di manutenzione di recinzioni esistenti non tradizionali

Negli interventi di manutenzione delle recinzioni esistenti, non tradizionali, è prescritto il ricorso alle tipologie di cui al precedente articolo 8.

Può essere autorizzata la sostituzione di parti deteriorate di delimitazioni parziali preesistenti con altre analoghe per materiali e tipologie costruttive, purchè nel complesso si verifichi un miglioramento della situazione paesistica ed ambientale del sito interessato.

Non può essere autorizzata la manutenzione di recinzioni fisse, con particolare riguardo alle tipologie di manufatti con basamento murario in calcestruzzo o in pietra e malta ed eventuali soprastanti diverse forme di chiusura, che dovranno essere sostituite con le tipologie di cui al precedente articolo 8, ovvero con le chiusure di tipo tradizionale di cui all'art. 11, in relazione all'ambito specifico di intervento.

Negli interventi di manutenzione straordinaria di recinzioni esistenti non tradizionali, potranno essere prescritte tutte le indicazioni ritenute necessarie per il miglioramento ambientale del sito, ivi compresa l'apertura di spazi precedentemente recintati.

TITOLO IV NORME FINALI

Art. 13 Necessità di tutela della sicurezza ed incolumità pubbliche

In casi diversi da quelli elencati nei precedenti articoli, recinzioni temporanee possono essere autorizzate per esigenze di tutela della sicurezza e dell'incolumità pubbliche.

Sono comunque autorizzabili recinzioni, anche fisse, volte alla delimitazione e messa in sicurezza di:

- Opere di derivazione e captazione di acque destinate all'alimentazione umana (acquedotti);
- Impianti tecnologici, come per esempio stazioni meteo e ripetitori di onde radio;
- Altre opere ed impianti, per i quali sia prevista nella specifica normativa di realizzazione, la necessità di recinzione.

Art. 14 Necessità connesse a finalità istitutive del Parco dell'Adamello

Per specifiche esigenze di fruizione turistica all'interno del Parco, è consentita la delimitazione mediante staccionate di aree attrezzate, parcheggi e altri spazi a fruizione pubblica. E' altresì consentita la formazione di recinzioni, anche fisse, finalizzate alla protezione della natura e connesse alle finalità istitutive del Parco dell'Adamello.

Art. 15 Parere collaborativo

Fatte salve le competenze comunali in materia di rilascio delle autorizzazioni paesistiche come definite dall'art. 80 della L.R. 12/2005, il Parco dell'Adamello potrà rilasciare ai comuni un preventivo parere collaborativo volto a verificare il rispetto delle presenti norme nei progetti di intervento che prevedono la realizzazione di recinzioni di cui al presente regolamento.

Il Parere dovrà essere rilasciato entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione tecnica progettuale; scaduto tale termine il parere si intende favorevole.

Art. 16 – Recinzioni temporanee sempre ammesse

Le seguenti tipologie di recinzioni temporanee non sono soggette al parere collaborativo di cui al precedente articolo 15:

1. Le recinzioni realizzate con semplice infissione al suolo di picchetti temporanei in legno naturale o altro materiale e filo, banda o rete elettrificabile (recinzioni mobili elettrificabili), messe in opera per la salvaguardia di colture o allevamenti, con la rimozione integrale ed immediata della stessa al termine del periodo di pascolo o di rischio di danno da parte della fauna.

Art. 17 Richiamo di norme

Per tutto quanto non previsto nel presente regolamento si applicano le previsioni e le normative delle Norme Tecniche di Attuazione del P.T.C. del Parco dell'Adamello.